

Protocollo per le Udienze civili del Tribunale di Siena

Preambolo

Il presente protocollo viene sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Siena e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Siena nel comune intento di perseguire l'obiettivo dell'amministrazione della giustizia civile improntata ai principi del contraddittorio, della parità processuale delle parti, della terzietà del giudice, e della ragionevole durata del processo, con la fissazione di linee guida comportamentali a completamento della normativa vigente, nella consapevolezza della responsabilizzazione che l'art. 111 Cost. ha imposto a tutti i protagonisti della vicenda processuale, nell'attuazione del Giusto Processo.

1. L'udienza

1. Per ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa per ognuna di esse.
2. Ogni causa sarà fissata dal giudice ad un orario specifico, tenendo conto del tempo verosimilmente necessario per lo svolgimento dell'attività prevista.
3. Le udienze saranno tenute di regola nella stanza del giudice, attrezzata con apposito PC alla verbalizzazione digitale.
4. Il ruolo sarà affisso alla porta del locale in cui l'udienza si tiene, almeno il giorno prima dell'udienza indicata.
5. Sia il Giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento.
6. Sarà cura del personale di cancelleria che, all'inizio dell'udienza, i fascicoli relativi



ai procedimenti da trattare siano tutti presenti nell'aula

7. In caso di assenza di uno dei difensori all'orario fissato per la trattazione della causa, qualora il difensore ritardatario non si sia attivato in tempo utile per avvisare il collega del ritardo, né abbia fatto pervenire, in via preventiva, alla Cancelleria del Giudice alcuna comunicazione, decorsa 30 minuti dall'orario fissato, il difensore presente procederà a verbalizzare il decorso dei 30 minuti, l'assenza dell'altro difensore, la mancanza di comunicazioni riguardo al ritardo e si procederà alla trattazione della causa anche in assenza della controparte.

8. Ove nel corso dell'udienza si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, è auspicabile che il Giudice ne dia tempestiva comunicazione, modificando la relativa tempistica ed ove necessario provveda sollecitamente ad un eventuale differimento del giudizio, evitando alle parti, ai testimoni, ai consulenti ed agli avvocati una inutile attesa.

9. Il Giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, compatibilmente con il proprio ruolo di udienza, disporrà i rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo.

2. L'udienza – Casi particolari

1. Nei casi in cui la trattazione delle cause si prospetti di particolare complessità, per l'audizione delle parti e/o per il numero dei testimoni, compatibilmente con il ruolo, si potranno fissare udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti nel calendario giudiziario per il singolo magistrato (quindi anche in orario pomeridiano o, eccezionalmente, e solo in caso di particolare urgenza, sull'accordo delle parti di sabato mattina).

2. E' opportuno, anche per meglio organizzare il ruolo di udienza secondo i criteri previsti nel presente protocollo, che i difensori segnalino al Giudice, con congruo anticipo:

-gli accordi transattivi intervenuti tra le parti o in via di definizione, trasmettendone, eventualmente per il caso che si intenda procedere a conciliazione giudiziale, la bozza al Giudice tramite posta elettronica;

- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, ivi compresa l'adesione all'astensione dalle udienze (ove deliberata dalle associazioni rappresentative degli avvocati) e la necessità di rinviare l'interrogatorio delle parti e/o l'udienza di prove, per avere i testi o la parte comunicato la loro impossibilità a presentarsi (tale impossibilità dovrà esser adeguatamente documentata);

- l'eventuale sussistenza di cause di nullità della citazione, ai fini della rinnovazione ex art. 164, II^ comma, c.p.c..

3. L'udienza – Svolgimento



1. I Giudici, i difensori ed eventuali loro sostituti, avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che:

a) sia assicurata la effettiva trattazione in udienza delle questioni rilevanti per il giudizio;

b) sia privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

2. In caso di assenza del giudice titolare della causa, vista l'opportunità che l'attività giudiziale sia svolta dallo stesso e l'inutile aggravio del ruolo causato dalle udienze di mero rinvio per assenza del magistrato, l'udienza di regola viene rinviata d'ufficio.

3. Nel caso in cui, eventi imprevedibili, verificatisi a brevissima distanza dal giorno stabilito per l'udienza, ne rendano necessario il differimento, occorre evitare che avvocati, periti, testimoni e consulenti tecnici compaiano dinanzi al sostituto del giudice titolare della causa del tutto inutilmente o soltanto per ricevere la comunicazione della data dell'udienza successiva: in tali casi il rinvio dovrà essere tempestivamente comunicato alle parti costituite ed ai consulenti tecnici, con autorizzazione alla notifica dell'avviso ai testimoni con il mezzo più celere.

4. Potranno essere concessi rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative di conciliazione, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c..

5. Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

6. L'abbigliamento, sia in udienza che nei locali del Tribunale, dovrà essere consono al luogo e corrispondere ad un criterio di decoro.

7. L'uso del telefono in corso d'udienza è interdetto per gli avvocati, per i magistrati, per le parti presenti e/o testimoni convocati e per il personale di cancelleria.

8. Dovranno, altresì, essere evitate interruzioni dell'udienza da parte del personale di cancelleria e da parte di avvocati o magistrati non interessati alla trattazione della causa.

4. Comunicazioni.

1. I difensori delle parti inseriscono nel primo atto difensivo non solo il proprio indirizzo di posta elettronica e fax per le comunicazioni ex art. 133 e 136 c.p.c. ma anche il proprio indirizzo email (non pec) e recapito telefonico professionale (fisso o mobile).

5. Fascicolo di parte - Fascicolo di Ufficio

1. I documenti depositati da ogni parte devono avere numerazione progressiva e con unico ordine crescente nel seguirsi dei vari atti giudiziari depositati nel corso del procedimento, specificandosi in calce ad ogni atto l'elencazione numerica dei



documenti ad esso allegati. Le parti sono invitate ad inserire in calce ad ogni atto un elenco documenti contenente il numero dell'allegato e la sintetica descrizione del relativo contenuto nonché l'indicazione sui singoli allegati di un numero di riferimento o dell'abstract del relativo contenuto. In caso di deposito in udienza, il verbale dovrà indicare la numerazione progressiva applicabile al documento ai fini della corretta futura identificazione dell'allegato.

2. Al termine del giudizio i difensori avranno l'onere del ritiro dei propri fascicoli cartacei eventualmente ancora in uso e/o dei documenti cui sia stato autorizzato il deposito non telematico, che verranno ricoverati in un apposito spazio all'interno della cancelleria, non direttamente accessibile al pubblico. I fascicoli cartacei verranno distrutti decorsi anni tre dalla loro conclusione.

7. Gli avvocati, i giudici, i consulenti ed il personale di cancelleria, durante la consultazione dei fascicoli, avranno cura di non alterare l'ordine dei documenti e egli atti ivi contenuti.

6. Formalità degli Atti Giudiziari

1. Ogni atto di causa conterrà nell'epigrafe, in grassetto o comunque con caratteri evidenziati, l'esatta indicazione della sua funzione processuale (atto di citazione, comparsa di risposta, atto di citazione per chiamata di terzo in causa, atto di intervento, "prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.", "seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.", "terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c." -, comparsa conclusionale, memoria conclusionale di replica, nota spese).

2. Nell'epigrafe della nota spese il difensore indicherà il valore della controversia assunto a base della redazione della notula.

3. Nella redazione della nota spese il difensore indicherà le spese esenti (contributo unificato, marca integrativa, costo notifiche etc.) in colonna separata rispetto ad onorari e diritti, includendo nella colonna di questi ultimi o comunque in apposita colonna le spese imponibili (scritturati e altre spese non documentate).

4. Le spese eventualmente sostenute per il compenso di consulenti tecnici di parte verranno espone nella nota spese con allegazione dei relativi documenti giustificativi.

5. Ogni volta che in uno scritto difensivo si faccia riferimento ad un documento, di tale documento - se già in atti (propri o delle altre parti), o contestualmente prodotto - verrà indicato anche il numero progressivo di allegazione e l'atto giudiziario di riferimento, di modo da consentirne l'immediata disponibilità.

7. Conciliazione della lite

1. I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia, preferibilmente a mezzo email alla casella di posta elettronica istituzionale del Giudice.



2. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice perché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione dal ruolo o l'estinzione.

8. Memorie ex art. 183 c.p.c.

1. I termini per il deposito delle memorie richieste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., in caso di assunzione di riserva del giudice al termine dell'udienza ex art. 183 c.p.c., decorreranno da una data specificamente indicata nell'ordinanza riservata o, in difetto, da quella nella quale l'ordinanza stessa verrà comunicata alle parti. In tutti gli altri casi i termini per il deposito delle memorie richieste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. avranno come unico originario *dies a quo* per il loro computo la data dell'udienza ex art. 183 c.p.c..

2. Onde evitare possibili questioni interpretative il giudice avrà cura di indicare una data specifica per ciascuna memoria, evitando il ricorso a locuzioni generiche quali: concede i termini di legge.

9. Ammissione delle istanze istruttorie

1. Il giudice adotterà preferibilmente la decisione sulle istanze di prova in udienza appositamente fissata, all'esito della concessione delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., previa discussione orale del *thema probandum*.

2. Anche l'assunzione di riserva in quella udienza appositamente fissata, prevista comunque come ipotesi residuale, sarà preceduta, ove opportuno, da una trattazione orale delle questioni da provare.

10. Prove Orali

1. Fermo il principio di unicità e contestualità della prova, salvo che vi ostino ragioni connesse alla natura della causa, la prova per testimoni potrà essere frazionata se non tutti i testimoni siano presenti all'udienza inizialmente stabilita.

2. I difensori provvederanno a citare i soli testimoni di cui è fissata l'audizione con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza.

3. Nella citazione dei testimoni, i difensori avranno cura di indicare sia l'orario fissato per la escussione del teste, sia il nome del Giudice che gli estremi della causa, oltre al numero di fax e telefono della cancelleria a cui il testimone potrà inviare sue comunicazioni in caso di eventuale impossibilità a comparire

11. Consulenza Tecnica di Ufficio

1. Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il loro contenuto e/o circa la loro



integrazione;

b) incaricherà il c.t.u. di tentare di conciliare la lite;

c) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero;

12. Accertamento Tecnico Preventivo

1. In sede di A.T.P. e/o di Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696bis c.p.c., è opportuno garantire la partecipazione nella fase sommaria di tutte le parti del successivo giudizio di merito, autorizzando la chiamata in causa dei terzi interessati. Per tale eventualità è auspicabile, compatibilmente con i tempi ridotti del procedimento cautelare che il convenuto si costituisca in cancelleria qualche giorno prima dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico peritale, in modo che il Giudice possa organizzare meglio l'udienza in funzione del predisponendo rinvio del giudizio.

2. Il giudice, sia in caso di A.T.P. che di Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, qualora le parti ne facciano richiesta, potrà provvedere a fissare un'udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale per l'esperimento del tentativo di conciliazione e/o la chiusura del procedimento.

3. Qualora ne sussistano i relativi presupposti potranno essere proposti con lo stesso ricorso in via cumulativa sia l'accertamento ex art. 696 c.p.c. che quello ex art. 696bis c.p.c.

13. Chiamata in causa del terzo

1. La richiesta di chiamata del terzo da parte dell'attore dovrà essere presentata a pena di decadenza a seconda del momento in cui sorga il relativo interesse e dunque:

a) all'udienza ex art. 183 c.p.c., se l'esigenza è sorta dalla proposizione della domanda riconvenzionale o di eccezioni non rilevabili d'ufficio o comunque dall'esame della comparsa di risposta in caso di costituzione tempestiva venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ;

b) nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., se l'esigenza è sorta dopo lo svolgimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c., nel caso in cui il convenuto si sia costituito in tale udienza.

2) Nel caso di chiamata del terzo da parte del terzo:

a) al terzo chiamato si applicano con riferimento all'udienza per il quale è stato citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167 c.p.c. ed egli avrà pertanto diritto di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio fino a venti giorni prima dell'udienza successiva;

b) per le parti originarie resteranno invece ferme le decadenze connesse alla fase per loro già svolta, salvo l'esercizio dei diritti di difesa rispetto al rapporto con il terzo;

c) gli stessi principi si applicheranno per i casi di 'chiamate a catena', con formazione progressiva delle preclusioni;

d) le attività processuali di cui all'art. 183 c.p.c. saranno svolte solo a completa integrazione del contraddittorio.

14. Decisione della Causa

1. Allorquando la natura e la difficoltà delle questioni da decidere lo consentano, il giudice potrà emettere la sentenza nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi come modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito, delle cause in diritto di natura seriale e/o di facile soluzione.

2. Il giudice terrà debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle relative al compenso del consulente di parte, purché i difensori documentino il relativo esborso.

3. Nel dispositivo della sentenza saranno precisate e distinte nel loro ammontare le spese documentate e le spese di CTP eventualmente liquidate in favore della parte vittoriosa.

4. In ipotesi di trattazione scritta o mista della causa ex art. 281 *quinquies* c.p.c, le conclusioni precisate in udienza devono essere integralmente trascritte in epigrafe alla comparsa conclusionale depositata ex art. 190 c.p.c..

15. Durata del Processo

1. In occasione della prima udienza o, comunque, all'esito dell'ammissione dei mezzi istruttori, si provvederà alla calendarizzazione delle udienze successive, con l'obiettivo di assicurare, in forza dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 11 della Cost., una decisione in tempi ragionevoli (quantificati dalla Corte di Strasburgo nei termini massimi di tre anni per il giudizio di primo grado), oltre a una ragionevole qualità del processo e della decisione stessa (e, quindi, il rispetto del pieno contraddittorio, della parità delle parti, della terzietà del giudice).

16. Ricevimento degli Avvocati

I difensori non potranno comunicare con il giudice tramite e mail sulla casella di posta elettronica salva previa autorizzazione del giudice medesimo. Il dialogo con il giudice sarà circoscritto al processo e avverrà mediante deposito di istanze in pct.

17. Accesso alle Aule di Udienza

1. Saranno espresse indicazioni precise all'ingresso del tribunale per facilitare i difensori, ma anche le parti ed i testimoni convocati, nell'individuazione dell'aula di udienza assegnata al Giudice che tratterà la causa. Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello segnalato, la cancelleria avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta dell'aula segnalata e sulla porta della cancelleria del giudice



21. Procedimento Sommario

1. Il giudice, esaminato il fascicolo di ufficio recante il ricorso predisposto dall'attore, fisserà con decreto la prima udienza di comparizione tra i sessanta ed i novanta giorni e, sebbene l'art. 702 *bis* c.p.c. non lo preveda, assegnerà al ricorrente il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

2. La chiamata in causa del terzo ad istanza del convenuto, dovrà essere ammessa in tutti i casi di comunanza della causa previsti dall'art. 106 c.p.c. e non nelle sole ipotesi di chiamata del terzo in garanzia. Nel caso di chiamata in causa del terzo nella comparsa di risposta del convenuto si applica il disposto dell'art. 167 comma 3 c.p.c.

3. La chiamata in causa del terzo potrà, inoltre, essere autorizzata non solo ad istanza del convenuto, ma anche ad istanza dell'attore, sempre ch  la necessit  di provvedervi sia derivata dalle difese svolte dal convenuto

4. Nel caso in cui venga ammesso un interrogatorio formale o una prova testimoniale occorre che vengano formulati analiticamente i capitoli su cui verte la prova. E' necessario che i testimoni rendano la dichiarazione di impegno di dire la verit . Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 230 e ss. e 244 ss.

5. Nel caso di espletamento di una consulenza tecnica si applicano le disposizioni di cui agli artt. 191 ss. c.p.c.

6. L'ordinanza decisoria, potr  essere letta in udienza o riservata a discrezione del singolo giudice.. L'ordinanza dovr  contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

- 1) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 2) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- 3) il dispositivo redatto secondo le indicazioni del precedente art.14(2,3,4), la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

Siena, 17 MAG. 2018

Il Presidente del Tribunale di Siena
Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena
Avv. Nicola Mini

